



TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

DECRETO

Il Presidente Vicario del Tribunale, d'intesa con il giudice delegato;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

rilevato che, con d.p.c.m. del 9 marzo 2020, sono state disposte una serie di limitazioni ai contatti interpersonali nell'ottica di arginare l'emergenza epidemiologica in corso, le quali resteranno in vigore fino al 3 aprile 2020;

ritenuto che le suddette limitazioni, del tutto verosimilmente, verranno prorogate oltre la data del 3 aprile 2020, tenuto anche conto del fatto che, con Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, sono state assunte determinazioni funzionali a scongiurare qualsiasi forma di assembramento o riunione che coinvolgono un intervallo di tempo più esteso, come ad esempio – limitandosi a ciò che più da vicino interessa l'attività giudiziaria – il rinvio d'ufficio di tutte le udienze fissate fino al 15 aprile 2020 e l'adozione da parte dei capi degli uffici di misure organizzative che consentano la celebrazione dell'udienze evitando ogni forma di assembramento (e privilegiando le modalità telematiche) fino al 30 giugno 2020;

ritenuto, quindi, di dover assumere ogni determinazione utile a scongiurare assembramenti tra persone ed a salvaguardare la salute delle persone variamente coinvolte dai procedimenti incardinati presso questo Tribunale;

considerato che nell'ambito delle procedure concorsuali, dal 9 marzo 2020 in poi, risultano fissati svariati tentativi di vendita, alcuni dei quali già oggetto di sospensione da parte del giudice delegato a seguito di apposita istanza formulata dal curatore;

ritenuto che l'esperimento dei tentativi di vendita presenta degli indubbi profili di criticità implicando, quantomeno nel caso in cui la celebrazione dell'esperimento sia prevista in un'aula del Tribunale o presso lo studio del curatore o di un delegato della procedura, la presenza di più persone in uno stesso ambiente e spostamenti di persone che, in linea di massima, sono stati vietati dal predetto d.p.c.m.;

ritenuto inoltre che un'ulteriore profilo particolarmente problematico, che attinge anche le vendite che si terrebbero con modalità esclusivamente telematiche, consiste negli evidenti condizionamenti che, in questo particolare periodo, caratterizzano il mercato (nell'ottica del raggiungimento del giusto prezzo), tenuto conto del fatto che il divieto generalizzato agli spostamenti disposto dal già citato d.p.c.m. comporta un pressoché totale azzeramento delle visite presso gli immobili o comunque determina un ostacolo nel prendere visione dei beni oggetto di vendita;

ritenuto, pertanto, che sia opportuno assumere una generalizzata determinazione di

revoca di tutti i tentativi di vendita in corso o comunque già oggetto di autorizzazione da parte del giudice delegato ai sensi dell'art. 104-ter, comma 9, l.f., compresi quelli già oggetto di sospensione da parte del giudice delegato, e che ogni attività liquidatoria prevista nei programmi di liquidazione approvati debba intendersi sospesa fino al 30 giugno 2020 (salvo ulteriore proroga, dipendente dall'evoluzione dell'emergenza in corso);

ritenuto che, con riguardo a tutte le altre attività di competenza dei curatori o dei commissari/liquidatori giudiziali (diverse da quelle di natura giurisdizionale, quali le verifiche del passivo e l'approvazione dei rendiconti, le quali, quantomeno se comprese nell'intervallo temporale che si chiuderà il 15 aprile 2020, risultano rinviata a data da destinarsi), non operando *ex lege* alcuna sospensione dei termini variamente previsti dalla legge fallimentare (se non quelli di natura strettamente processuale, come opposizioni e reclami, alla luce dell'art. 83, comma 2, del D.L. 18/2020), che le stesse debbano proseguire, fermo restando che saranno valutate dal giudice delegato singole istanze finalizzate alla sospensione e/o al rinvio di specifiche attività non indifferibili e che implicino, in qualche misura, spostamenti o contatti con più persone non strettamente necessari;

DISPONGO

la revoca di tutti i tentativi di vendita in corso o comunque già oggetto di autorizzazione da parte del giudice delegato ai sensi dell'art. 104-ter, comma 9, l.f., compresi quelli già oggetto di sospensione da parte del giudice delegato, mandando ai curatori, ai liquidatori giudiziali ed ai professionisti delegati di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul PVP come "avviso di rettifica" specificando nella motivazione "vendita revocata dal GD";

che le offerte eventualmente pervenute si intendano anch'esse **revocate** e che le cauzioni depositate o versate vengano **restituite** all'offerente, in condizioni di sicurezza;

la **sospensione** di ogni attività liquidatoria prevista dalle procedure concorsuali fino al 30 giugno 2020, in deroga alle tempistiche previste nel programma di liquidazione approvato;

la **sospensione** fino alla data del 30 giugno 2020 degli accessi per le visite e delle stime presso gli immobili per qualunque ragione, salvo che non sussistano ragioni eccezionali (ad esempio il pericolo di danni a persone o a cose) da segnalare con un'apposita istanza al giudice delegato.

Si comunichi ai curatori, ai commissari giudiziali ed ai liquidatori giudiziali, i quali provvederanno a comunicare il presente decreto all'eventuale delegato alle vendite nominato nella procedura concorsuale.

Si trasmetta inoltre il decreto, per opportuna conoscenza, all'Ordine degli avvocati.

Arezzo, 19 marzo 2020

Il giudice delegato
Federico Pani



Il Presidente r.f.
Giovanni Fruganti